

L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

**Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

(1)

*(Raccolta dei funghi)*

1. La raccolta dei funghi è consentita, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

(1) Articolo sostituito da art. 1, DPR. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

Art. 3

*(Permessi temporanei)*

1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a quindici giorni e

(1)

non rinnovabili, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti, o presso abitazioni

(2)

di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento

2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani, congiuntamente, stabiliscono annualmente il numero

(3)

massimo dei permessi da rilasciare.

3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in permessi

(4)

giornalieri, settimanali o quindicinali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.

4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Il corrispettivo previsto per i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all'AIRE è quello stabilito per i

(5)

residenti in Regione.

5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo.

6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

(1) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. a), DPR. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(2) Parole aggiunte con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. (B.U.R. 28/8/2002, n. 35).

(3) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPR. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(4) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. c), DPR. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(5) Parole aggiunte con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres.

Art. 4

*(Agevolazioni)*

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.

(1)

2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.

(2)

3. ABROGATO

4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo articolo 6.

5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato a 15 kg.

6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.

7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.

(3)(4)

8. ABROGATO

(4)

9. ABROGATO

(4)

10. ABROGATO

(1) Sopresse parole da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(2) Comma abrogato da art. 1, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 3/6/2004, n. 22).

(3) Comma sostituito da art. 2, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 3/6/2004, n. 22).

(4) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

#### Art. 5

(1)(2)

#### *(Autorizzazione alla raccolta)*

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza, o presso qualsiasi Comunità montana della regione.

2. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata:

a) a chi ha superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda, un colloquio sulle seguenti materie:

1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, di cui all'elenco, allegato VII al presente regolamento;

2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;

3) normativa in materia di raccolta e trasporto dei funghi;

4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

b) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.

c) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana che subordina il rilascio dell'autorizzazione al previo accertamento, in capo al richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla normativa vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Lo schema dei contenuti e delle modalità di svolgimento del colloquio previsto dalla lettera a) del comma 2 è recato dall'allegato VIII al presente regolamento.

4. Ai fini del comma 2, lettera a), gli Enti competenti istituiscono una Commissione d'esame e promuovono annualmente, anche in sede decentrata, corsi a frequenza facoltativa per la preparazione al colloquio; a tal fine possono avvalersi delle Associazioni micologiche e naturalistiche.

5. La Commissione d'esame è composta da un rappresentante dell'Ente, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e da un esperto individuato tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche. Funge da segretario un dipendente dell'Ente.

6. L'autorizzazione alla raccolta ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna Comunità montana e per il restante territorio regionale; diversamente, consente la raccolta dei funghi limitatamente alla zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato il corrispondente corrispettivo annuale.

7. Il versamento del corrispettivo annuale consente l'esercizio della raccolta nel territorio cui è riferito sino al 31 dicembre. La ricevuta del versamento è esibita dal possessore dell'autorizzazione, a richiesta degli organi di vigilanza.

8. Gli importi del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale sono determinati, in modo differenziato per residenti in regione e non residenti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di risorse forestali e naturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Il versamento del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta è eseguito:

a) a favore della Comunità montana, nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite;

b) a favore della Provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta, nel caso in cui il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle Comunità

<sup>(3)</sup>  
montane, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite.

10. Le Comunità montane possono stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, di ridurre sino al 100 per cento il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio.

---

(1) Articolo sostituito con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. (B.U.R. 28/8/2002, n. 35).

(2) Articolo sostituito dall'art. 4, DPR. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(3) Comma sostituito dall'art. 1, DPR. 11/5/2007, n. 0129/Pres. (B.U.R. 30/5/2007, n. 22).

#### Art. 6

##### *(Limiti di raccolta)*

1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.

2. Per familiari s'intendono i componenti il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso, in numero non superiore a due.

3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

---

(1) Comma sostituito da art. 3, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 3/6/2004, n. 22).

#### Art. 7

##### *(Autorizzazioni speciali)*

1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di

<sup>(1)</sup>  
domanda in carta legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di dieci persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.

2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.

3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo 11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.

4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.

4 bis. I possessori delle autorizzazioni speciali esercitano la raccolta nei limiti stabiliti dal presente articolo, a prescindere dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 o del permesso temporaneo di cui all'articolo 3.<sup>(2)</sup>

---

(1) Aggiunte parole da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

#### Art. 8

##### *(Modalità di raccolta)*

1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.

5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7.

#### Art. 9

##### *(Divieti di raccolta)*

1. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* ed *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.

3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera j) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme

in materia di parchi e riserve naturali regionali). In tali siti i possessori delle autorizzazioni speciali, di cui al comma 1 dell'articolo 7, possono chiedere alla Regione apposita deroga, presentando domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. L'ottenimento della deroga non esonera dall'osservanza di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7.<sup>(1)</sup>

(2)

4. Di tali autorizzazioni in deroga, la Regione dà immediata notizia alla Provincia competente.

5. La Regione può individuare ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l) della legge regionale n.12/2000.<sup>(3)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(2) Sostituite parole da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(3) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1). Art. 10<sup>(1)</sup>

##### *(Sanzioni)*

---

(1) Articolo abrogato da art. 7, DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

## Art. 11

### *(Istituzione della Commissione scientifica regionale per la Micologia)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla

micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera j) <sup>(1)</sup> della legge regionale 12/2000.

2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste, di un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle foreste.

3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge. 7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della Direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario. (1) Sostituite parole da art. 8, DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

## Art. 12

### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.

## Art. 13

### *(Disciplina transitoria)*

1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.

2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.

3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.

4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.

5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di fa miliari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i divieti dell'articolo 9.

6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della Comunità montana che li ha rilasciati.

7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso in regime transitorio.

8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

#### Art. 14

*(Allegati)*

1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella nonché l'allegato VII, recante l'elenco delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi e l'allegato VIII, recante lo schema dei contenuti e delle modalità per lo svolgimento del colloquio.<sup>(1)</sup>

(1) Aggiunte parole da art. 9, DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

#### Art. 15

*(Destinazione dei corrispettivi per l'esercizio della raccolta e per il rilascio dei permessi temporanei)*<sup>(1)</sup>

*temporanei*

1. Il corrispettivo per il rilascio dei permessi temporanei è introitato da ciascuno degli enti che li hanno rilasciati.

2. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta nel territorio delle Comunità montane, è introitato dalle Comunità montane nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta.

1. Il corrispettivo per il rilascio dei permessi temporanei è introitato da ciascuno degli enti che li hanno rilasciati.

2. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta nel territorio delle Comunità montane, è introitato dalle Comunità montane nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta.

3. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane è introitato dalla Provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta.<sup>(2)</sup>

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).

(2) Comma sostituito dall'art. 2, DPRReg. 11/5/2007, n. 0129/Pres. (B.U.R. 30/5/2007, n. 22).

#### Art. 16

*(Entrata in vigore)* Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001. 1. Il corrispettivo per il rilascio dei permessi temporanei è introitato da ciascuno degli enti che li hanno rilasciati. 2. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della raccolta nel territorio delle Comunità montane, è introitato dalle Comunità montane nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta. . Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione per l'esercizio della

raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane è introitato dalla Provincia nel cui  
(2)  
territorio ricade il luogo di raccolta.

1. \_\_\_\_\_
2. (1) Articolo sostituito dall'art. 10, DPRReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 3/1/2007, n. 1).
3. (2) Comma sostituito dall'art. 2, DPRReg. 11/5/2007, n. 0129/Pres. (B.U.R. 30/5/2007, n. 22).

#### **Allegato IV**

(Facsimile di permesso temporaneo provvisorio di raccolta)

#### **VALIDITÀ DEL PERMESSO**

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Rilasciato il \_\_\_\_\_ al Sig.

**Nome e Cognome**

**Codice fiscale**

Comune (Prov.)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### **Regole per la raccolta**

- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione
- E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica.

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**COMUNE O COM. MONT.**

**DI**

\_\_\_\_\_

#### **PERMESSO TEMPORANEO**

#### **RACCOLTA FUNGHI**

N. \_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_

**Rilasciato in**

**DISCIPLINA TRANSITORIA**

ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento di esecuzione della

Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12

#### **Memorandum**

- Il Permesso è valido esclusivamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente che lo ha rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere g) ed h) della LR 12/2000.
- Il titolare del Permesso può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

**Allegato V**

(Facsimile di domanda per un permesso temporaneo in regime transitorio)

AL SINDACO / AL PRESIDENTE  
DEL COMUNE / DELLA COMUNITA' MONTANA

DI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Il rilascio di un permesso temporaneo per la raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria ai sensi della L.R. 12/2000.

Dichiara di conoscere la L.R 12/2000 ed in particolare quanto stabilito in merito alla raccolta, trasporto e conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente.

Dichiara inoltre di saper distinguere le principali specie di funghi commestibili e velenosi.

Data \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_